

# materiali

a cura  
dell'Ufficio  
Comunicazione  
CGIL di Bergamo

Aprile  
2013

# 2

## IN CGIL UN UFFICIO PER TUTELARE I LAVORATORI ARTIGIANI

A Bergamo e provincia il mondo dell'artigianato costituisce una parte rilevante dell'economia orobica sia per il numero complessivo delle aziende del settore che per numero di occupati. A loro la CGIL di Bergamo dedica sempre più attenzione. Nella sede del sindacato di via Ga-

ribaldi è attivo un Ufficio Artigiani che si occupa della tutela e del miglioramento delle condizioni dei lavoratori dipendenti di imprese che applicano i contratti collettivi nazionali e regionali sottoscritti con le associazioni datoriali artigiane nei diversi settori: quello meccanico,

quello tessile, quello chimico, solo per citarne i maggiori. Anche a Trescore Balneario, Gazzaniga, Grumello del Monte e Ciserano i funzionari dell'ufficio sono presenti per incontrare i lavoratori alcuni giorni al mese.



## Che cosa fa l'ufficio

L'ufficio Artigiani CGIL di Bergamo, nel rispetto delle titolarità attribuite alla confederazione e alle categorie dagli accordi interconfederali, si occupa dei problemi legati al rapporto di lavoro subordinato di questo settore, a partire dalla corretta applicazione delle norme di Legge e di contratto, degli accordi interconfederali relativi al sistema della bilateralità artigiana (che, tra l'altro, hanno istituito il Rappresentante Sindacale di Bacino), oltre che della previdenza e sanità integrative.

Le domande che ci vengono rivolte sono tra le più varie: dalla verifica delle buste paga al conteggio delle ferie maturate, dalla correttezza dell'inquadramento professionale alla

verifica della corretta applicazione degli accordi territoriali sulla formazione per gli apprendisti.

Il personale dell'ufficio valuta anche

le condizioni lavorative e normative per gli interventi degli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione in deroga, Mobilità in deroga e altro).

Inoltre, nell'ambito della bilateralità artigiana territoriale, regionale e nazionale, informa e fa consulenza sul fondo nazionale di previdenza integrativa Fon.Te, sul fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arte, sui sostegni economici (le provvidenze) erogati dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (Elba).

Si rapporta con l'articolazione regionale lombarda di Fondartigianato allo scopo di realizzare quanto previsto nell'ambito della formazione dei lavoratori. Infine si coordina con i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (Rlst).



## Dove trovare l'Ufficio Artigiani della CGIL di Bergamo

**BERGAMO:** via Garibaldi 3, tel. 035.3594180 - fax 035.3594459. Sede aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.00 alle 12.00

**GAZZANIGA:** via Verdi 1, tel. 035.711234.

Il 1° e 3° giovedì del mese dalle 14.30 alle 18.00

**TRESCORE BALNEARIO:** via Lotto 6/f, tel. 035.943111.

Il 1° e 3° giovedì del mese dalle 9.00 alle 12.00

**GRUMELLO DEL MONTE:** piazza Invalidi del Lavoro 38, tel 035.830662. Il 2° e 4° venerdì del mese dalle 14.30 alle 18.00

**CISERANO:** via Circonvallazione Sud 8, tel. 035.883744.

Tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.30

### Per contatti via e-mail:

dino.annovazzi@cgil.lombardia.it;

cheiktidiane.seck@cgil.lombardia.it;

Il sito web: [www.cgil.bergamo.it/sito\\_artigiani/indice.htm](http://www.cgil.bergamo.it/sito_artigiani/indice.htm)

### Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza

Ufficio presso l'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano

Tel.035.19905870, e-mail: [elena.deponti@cgil.lombardia.it](mailto:elena.deponti@cgil.lombardia.it)

Pagina facebook: Coordinamento Sicurezza CGIL Bergamo

## Le provvidenze erogate dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali e regionali dell'artigianato sono tenute ad aderire all'ELBA e a versare i contributi previsti. Le prestazioni della bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Le "provvidenze" vengono erogate a seguito di richieste individuali del lavoratore compilando appositi moduli disponibili presso l'ufficio Artigiani CGIL di Bergamo (vedi la tabella 1).

Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità e che non versano

il relativo contributo devono erogare a ciascun lavoratore un importo pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità; inoltre il lavoratore mantiene il diritto all'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali.

## Gli ammortizzatori sociali in deroga

Tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde si è concordato sulla necessità, anche per l'anno 2013, di dare continuità alla protezione sociale per i lavoratori colpiti da riduzioni e cessazioni dell'attività produttiva. Con l'Accordo Quadro firmato in Regione il 13 dicembre 2012 si sono definiti i criteri per l'accesso agli ammortizzatori

sociali in deroga in Lombardia, ma solo per i primi sei mesi del 2013: diversamente dagli anni precedenti, infatti, a causa di stanziamenti economici insufficienti, l'Accordo ha durata limitata fino al 30 giugno. Nell'intesa si prevede che entro il 1° maggio 2013 le parti si incontrino per definire le prospettive e le modalità di prosecuzione dell'intervento degli ammortizzatori.



## Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nell'ambito del sistema di relazioni sindacali e di bilateralità, le parti sociali dell'artigianato hanno definito alcune intese applicative del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro riconoscendo che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza nel comparto artigiano assumono una connotazione particolare interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell'impresa la loro opera professionale.

In tali intese, tra l'altro, viene confermata e valorizzata la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLS) concordemente considerato la forma di rappresentanza più adeguata, anche se non esclusiva, alla realtà delle micro e piccole imprese.



## Le sintesi degli interventi previsti

### La Cassa integrazione guadagni in deroga

#### Chi può richiederla?

• **Tipologia 1:** imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dalla legislazione ordinaria, comprese le imprese del settore edilizia (artigiane, cooperative, ecc.).

• **Tipologia 2:** imprese che presentano domanda in deroga rispetto ai limiti di durata della cassa integrazione guadagni straordinaria fissati dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore dell'edilizia.

#### Quali interventi si possono chiedere?

• **Intervento "A":** solo per soggetti di tipologia 1, monte ore aziendale pari ad un massimo di 500 ore di sospensione/riduzione per ogni lavoratore coinvolto (part time in proporzione) da utilizzarsi entro il 30 giugno 2013.

All'esaurimento totale del monte ore aziendale la richiesta è rinnovabile per una sola volta dalle aziende che non abbiano già richiesto interventi di tipo A nel periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2012.

• **Intervento "B":** durata massima di sei mesi da esaurirsi entro il 30 giugno 2013. Per le aziende che hanno richiesto un intervento B nel 2012 di durata inferiore ai sei mesi è possibile chiedere il completamento del periodo.

Per soggetti di tipologia 1; a) esaurimento interventi A; b) cessazione attività e/o procedure concorsuali; c) ristrutturazione e/o riorganizzazione; d) accordi di solidarietà con esclusione di licenziamenti.

Per soggetti di tipologia 2, per tutte le causali.

**Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli am-**

**mortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria.**

**Per ottenere l'indennità di cassa** i lavoratori devono far valere un'anzianità di servizio di almeno novanta giorni presso il datore di lavoro che richiede la cassa in deroga.

I beneficiari dell'integrazione salariale sono tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori con contratto di inserimento, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori somministrati e lavoratori a domicilio monocommessa.

**Politiche attive:** il lavoratore in cassa in deroga, con la documentazione fornita dall'azienda (allegato 3), dovrà attivare e frequentare un percorso di formazione e riqualificazione o un percorso di ricollocazione.

A tale scopo dovrà presentarsi, entro quindici giorni dalla sospensione in cassa, presso l'ente abilitato indicato nell'accordo di avvio della cassa.

Nel caso l'accordo non abbia indicato un ente specifico, il lavoratore dovrà presentarsi presso un operatore pubblico (Centri per l'Impie-

go) o privato accreditato a regione Lombardia.

**Per l'intervento "A" l'attivazione dei percorsi di formazione/riqualificazione è facoltativa per la durata complessiva dell'accordo quadro e cioè fino al 30 giugno 2013 (in un primo momento attivazione facoltativa fino al 31 marzo 2013 poi estesa fino al 30 giugno 2013).**

**Per l'intervento "B" l'attivazione è obbligatoria dal 1° febbraio 2013.**

### La mobilità in deroga

È una prestazione rivolta ai lavoratori dipendenti impiegati in luoghi di lavoro siti in Lombardia.

Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, del requisito individuale di un'anzianità di servizio presso la medesima azienda di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

#### • Prima casistica

**Beneficiari:** lavoratori subordinati, compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio monocommessa e i ti



tolari di contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici:

- a. licenziati (per cessazione di attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo) a partire dal 1° gennaio 2013;
- b. cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) a partire dal 1° gennaio 2013;
- c. dimessi per giusta causa a partire dal 1° gennaio 2013.

Si deve aggiungere che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, essi siano esclusi dai trattamenti di mobilità ordinaria, Aspi, MiniAspi.

Durata: massimo dodici mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Domanda: la concessione è condizionata allo stato di disoccupazione e alla presentazione della richiesta all'Inps entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

• **Seconda casistica**

Beneficiari: lavoratori subordinati, compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio monocommessa e i titolari di contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, che in costanza o al termine del trattamento di Cassa in deroga, siano:

- a. licenziati (per cessazione di attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo) a partire dal 14 dicembre 2012;
- b. cessati (per fine di contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) a partire dal 14 dicembre 2012;
- c. dimessi per giusta causa a partire dal 14 dicembre 2012.

Si deve aggiungere che siano esclusi dal trattamento di mobilità ordinaria ed abbiano accesso all'Aspi per una durata massima di otto mesi o alla MiniAspi indipendentemente dalla durata.

**La concessione è per un massi-**

**mo di quattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 per coloro che hanno accesso alla disoccupazione ordinaria, all'Aspi e per il periodo residuale fino a massimo di dodici mesi per coloro che hanno accesso alla MiniAspi.**

La domanda di mobilità in deroga può essere inoltrata all'Inps se il lavoratore ha usufruito di cassa in deroga nei trenta giorni precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Domanda e durata: la concessione

è prevista fino al raggiungimento di una durata massima complessiva (disoccupazione ordinaria o Aspi o MiniAspi più mobilità in deroga) di dodici mesi, prorogata a diciotto mesi per i lavoratori che abbiano compiuto cinquantacinque anni alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede Inps territorialmente competente non oltre sessantotto giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria o di Aspi o di MiniAspi.

## Le indennità di Cassa in deroga e di mobilità in deroga

Importo massimale mensile dei trattamenti per l'anno 2013

indennità di Cig e mobilità in deroga		
	lordo	al netto tratt. prev. (5,84%)
con retribuzione mensile <b>fino a</b> 2.075,21 euro	959,22 euro	903,20 euro
con retribuzione mensile <b>superiore a</b> 2.075,21 euro	1.152,90 euro	1.085,57 euro

### Indennità Cig deroga oraria

con retribuzione mensile <b>fino a</b> 2.075,21 euro		
ore mese	lordo	al netto tratt. prev.
160	5,995	5,645
168	5,710	5,376
176	5,450	5,132
184	5,213	4,909
con retribuzione mensile <b>superiore a</b> 2.075,21 euro		
ore mese	lordo	al netto tratt. prev.
160	7,21	6,785
168	6,86	6,462
176	6,55	6,168
184	6,27	5,900

La retribuzione mensile è composta da minimi salariali, scatti di anzianità, superminimi, premi fissi, indennità fisse e ratei di mensilità aggiuntive (tredecimesima e quattordicesima).

Per le ore integrate dalla cassa in deroga l'Inps calcola l'importo orario sulle ore lavorabili del mese.

(\*) Le somme indicate come al netto delle trattenute previdenziali compongono l'imponibile fiscale, cioè la somma sulla quale si devono pagare le tasse (si applicano le aliquote Irpef).

## TAB.1 Sintesi delle provvidenze in vigore dal 1° gennaio 2013

PROVVIDENZE ELBA	CONTRIBUTO EROGATO	SCADENZE
APA <b>anzianità professionale aziendale</b> (dipendente)	<b>170 euro</b> a biennio per ogni lavoratore che ha maturato quattordici anni di anzianità continuativa di servizio in azienda <b>200 euro</b> a biennio per ogni lavoratore che ha maturato venti anni di anzianità continuativa di servizio in azienda	<b>entro un mese dal semestre solare</b> in cui ha maturato l'anzianità (es. data di assunzione il 20 febbraio, presentazione entro il 31 luglio)
BDS <b>borse di studio</b> (dipendente)	<b>260 euro</b> per i corsi triennali <b>520 euro</b> per i diplomi di scuola secondaria <b>775 euro</b> per corsi o diplomi di laurea	<b>entro un mese dal trimestre solare</b> nel quale è stato conseguito il titolo di studio (es. titolo di studio conseguito il 20 febbraio, presentazione entro il 30 aprile)
CCP <b>contributo congedo parentale</b> (dipendente)	<b>200 euro</b> mensili (fino a un massimo di sei mesi) per i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali	<b>alla maturazione del diritto</b> e non oltre il termine di un mese dalla fine del sesto mese di congedo parentale
CQA <b>conferma qualifica in apprendistato</b> (dipendente)	<b>500 euro</b> agli apprendisti che conseguono la qualifica, con esito positivo, al termine del percorso formativo, indipendentemente dalla conferma del rapporto di lavoro	<b>entro un mese dalla fine del trimestre solare</b> nel quale è stata conseguita la qualifica
SAR <b>sostegno al reddito</b> (dipendente)	<b>150 euro</b> mensili (fino a quattro mesi nel corso dell'anno), per i lavoratori in cassa integrazione in deroga che in ogni mese solare hanno perso almeno centodieci ore di lavoro	<b>alla maturazione del diritto</b> ed entro un mese dalla fine della sospensione (cassa integrazione in deroga)
SCO <b>contributo alla scolarità</b> (dipendente)	<b>300 euro</b> ai dipendenti, i quali figli, nell'anno 2012/2013, hanno conseguito un titolo di studio quinquennale di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute	<b>entro il 31 dicembre</b> dell'anno in cui è stato conseguito il titolo di studio
RAN <b>rette per asili nido</b> (dipendente, azienda)	<b>500 euro</b> una sola volta nell'anno ai lavoratori e agli imprenditori che utilizzano per i loro figli l'asilo nido (da zero a tre anni) pubblici o privati legalmente riconosciuti per famiglie monoparentali <b>350 euro</b> per le altre famiglie	<b>entro il mese di settembre</b> dell'anno di utilizzo del servizio di asilo (es. inizio settembre 2012 e fine giugno 2013, presentazione entro il 30 settembre 2013) e non prima del mese di giugno dello stesso anno
IDM <b>interventi per la disoccupazione</b> (dipendente)	<u>per i licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2013 al 28 febbraio 2013:</u> <b>104 euro</b> a settimana (fino venti settimane), per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato <b>80 euro</b> a settimana (fino venti settimane), per i lavoratori apprendisti. I part-time sono calcolati in proporzione <u>per i licenziamenti dal 1° marzo 2013:</u> <b>700 euro</b> mensili (fino a tre mesi) per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato <b>500 euro</b> mensili (fino a tre mesi) per i lavoratori apprendisti. I part-time sono calcolati in proporzione Contributo erogato a decorrere dalla cessazione del trattamento pubblico di sostegno al reddito (Aspi e mobilità in deroga)	<b>entro due mesi</b> dalla cessazione del rapporto di lavoro